



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 60

89125 Reggio Calabria

Tel 0965.27926 Fax 0965.26842



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante ing. Luigi Zinno

e

la sig.ra Citrigno Francesca

**VISTI:**

- i decreti n. 34 del 26/07/2016 e n. 41 del 26/08/2016 con i quali Azienda Calabria Lavoro recepisce gli atti relativi l'approvazione Avviso pubblico Piano d'Azione e Coesione – Scheda Nuove Operazioni n. III.8 – Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici (avvenuta con Decreto 8595 del 21/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo), e successive modifiche ed integrazioni, con cui viene utilizzato il sistema della Banca Dati degli Esperti della Regione Calabria, per la selezione delle seguenti figure (conferimento di 16 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa):
  - ✓ n. 3 figure di coordinamento per i settori ricerca-statistiche
  - ✓ n. 8 ricercatori senior
  - ✓ n. 4 ricercatori junior
  - ✓ n. 1 Unità di segreteria
- la convenzione sottoscritta tra l'Ente Azienda Calabria Lavoro ed il Dipartimento Turismo in data 12/07/2016 n. prot. 2334.
- che Azienda Calabria Lavoro ha avviato le procedure di selezione;
- il decreto del Commissario n. 48 del 20 settembre 2016 è stata nominata la Commissione di Valutazione per l'espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute nell'ambito dell'avviso de quo;
- il decreto n. 88 del 30 dicembre 2016 sono state approvate le graduatorie finali stilate dalla Commissione e, conseguentemente, sono stati nominati i n. 16 esperti per l' "Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici";
- che con il citato decreto del Commissario n. 88/2016 il collaboratore è stato individuato quale vincitore **nell'ambito del profilo "ricercatori junior"**

- che con nota n. 17463Siar/2017 acquisita la prot. Interno al n. 313 del 23/01/2017, il Dipartimento Turismo trasmette il prospetto di ripartizione giornate/uomo contratti e consulenti Osservatorio turistico regionale;

- che con nota n. 361 del 25/01/2017, il Dipartimento Turismo, trasmette il Progetto Osservatorio turistico Regione Calabria;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:



## **ART. 1** **Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al collaboratore. L'incarico conferito non comporta alcun vincolo di subordinazione per il collaboratore, il quale non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi del progetto in coordinamento e condivisione con gli altri soggetti considerati nel sistema di governance del progetto.

Il beneficiario accetta di svolgere le attività di ricercatore junior, e precisamente effettuerà rilevazioni di dati statistici sul turismo, studi e ricerche di mercato, rilevazione di dati turistici, utilizzo del sistema SIRDAT.

## **ART. 2** **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato di Azienda Calabria Lavoro secondo le direttive e le linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, può essere prevista la redazione da parte del collaboratore di una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, da trasmettere al Commissario con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso gli uffici della Cittadella Regionale per massimo n. 220 giornate/uomo equivalente, con disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio regionale per esigenze di progetto.

Per "giornata/uomo equivalente" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata presso la sede del Dipartimento Turismo e beni culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria, durante gli orari di apertura degli uffici, e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti.

In caso di specifiche esigenze progettuali, su indicazione e previa autorizzazione scritta del Coordinatore, le attività potranno essere svolte presso le sedi degli EE.LL. interessati dal progetto. In caso di attività svolte al di fuori della cittadella regionale, e solo in questo caso, i collaboratori avranno diritto al trattamento di missione secondo il regolamento vigente presso la struttura regionale nei limiti previsti dal piano finanziario del progetto, e comunque sempre espressamente autorizzate dal Dirigente del Dipartimento competente, in relazione alla necessità della stessa, e dal Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro, per la verifica della copertura finanziaria.

Nel caso di missione preventivamente autorizzata per come sopra, le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

### **ART. 3**

#### **Decorrenza e durata**

Il contratto di collaborazione avrà la durata di 36 mesi, salvo proroghe, alle medesime condizioni in caso dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, a far data dalla sottoscrizione, e sarà commisurato su una quantità massima di giornate lavorative (giornate/uomo equivalente) specificato nell'art. 2 del presente contratto, nonché sulle specifiche esigenze dell'Ente e del progetto.

### **ART. 4**

#### **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 22.000,00 al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del collaboratore e dell'Azienda nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il compenso dei consulenti/collaboratori selezionati verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo equivalente effettivamente lavorate e rendicontate, e previa verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, le cui relazioni saranno sottoscritte dai beneficiari, e debitamente attestate dal Dirigente regerente del Dipartimento Turismo.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso massimo pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

### **ART. 5**

#### **Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà automaticamente una proroga di durata del contratto che, comunque, verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto.



In caso di gravidanza si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/2001, fermo restando l'invio di idonea certificazione scritta.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire al Dipartimento Turismo di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

#### **ART. 6**

##### **Recesso e risoluzione**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

#### **ART. 7**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 8**

##### **Adempimenti previdenziali**

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente,

all' Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.



#### **ART. 9**

##### **Adempimenti Sicurezza del Lavoro**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 10**

##### **Codice di comportamento**

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 11**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

#### **ART. 12**

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

#### **ART. 13**

##### **Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 14**  
**Conclusioni**

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 6 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*



Il Collaboratore  
*Francesca Cafaro*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro

Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*



Il Collaboratore  
*Francesca Cafaro*